



COMUNE DI
VALENZA

Deliberazione n. 52

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS. 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100 - APPROVAZIONE

Il giorno 18 DICEMBRE 2024, alle ore 21:15

si è riunito il Consiglio Comunale di Valenza in adunanza ordinaria di 1ª convocazione, in modalità mista tramite l'applicativo Consigli Cloud, ai sensi dell'art.46 bis del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e in presenza, presso la Sala delle Adunanze sita nella Casa Comunale, nelle persone dei Signori:

	Cognome e nome	Presente	Assente
1	ODDONE MAURIZIO	X	
2	BALLERINI LUCA		X
3	BARBI LAURA	X	
4	BISSACCO MARCO	X	
5	BOCCARDI DANIELE	X	
6	CAPUZZO LAMPERTI GUIDO	X	
7	COMETTI TANIA	X	
8	COSTA ARIANNA	X	
9	DEANGELIS ALESSANDRO	X	
10	DI CARMELO SALVATORE	X	
11	GATTI GIUSEPPE	X	
12	GIORDANO MIRCO	X	
13	GRIVA MARIA MADDALENA	X	
14	LANZA ALBERTO		X
15	MIAKIEVA VIKTORIA	X	
16	SPINELLI ANGELO	X	
17	VARONA DAVIDE	X	
		Totale Presenti n. 15	Totale Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI, garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, la quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Spinelli il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere: favorevole

Il Dirigente del II Settore: F.to Dott. Gerardo Robaldo

In ordine alla regolarità contabile:

Parere: favorevole

Il Dirigente del II Settore: F.to Dott. Gerardo Robaldo

Il Presidente Spinelli propone di trattare congiuntamente e votare separatamente i due punti in ordine del giorno "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n° 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n° 100 – Approvazione" e "Ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica – Recepimento e presa d'atto della relazione annuale 2024 predisposta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022".

Illustra l'argomento l'Assessore Merlino.

Interviene il Consigliere Varona.

Si passa alle dichiarazioni di voto: il Consigliere Varona si dichiara contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 22-09-2017, il Comune ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni allo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed

alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società partecipate possedute dal Comune di Valenza;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici competenti del II Settore, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee di indirizzo del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: " il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi,**

necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c.612, legge 23-12-2014 n. 190, con Decreto Sindacale n. 10 del 31-03-2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti;

PRESO ATTO che con delibera del C.C. 57 del 13.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Indirizzi in merito alla riorganizzazione delle Società Valenza Reti S.P.A in liquidazione e Azienda Multiservizi Valenzana S.P.A. partecipate del Comune di Valenza e all'autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale di Valenza Reti S.P.A. in liquidazione e di Azienda Multiservizi Valenzana", vengono forniti i primi indirizzi operativi finalizzati al compimento dell'operazione di fusione per incorporazione di Valenza Reti S.P.A. in liquidazione in AMV S.P.A.;

EVIDENZIATO – che con determinazione dell'Amministratore Unico di AMV SPA del 09/12/2021 e la Determinazione del Liquidatore di VR assunta in data 09/12/2021, con cui gli Organi Amministrativi delle predette Società hanno approvato la bozza del progetto di fusione (il "Progetto fusione"); predisposto congiuntamente dalle Società medesime, ai sensi del art. 2501 ter c.c.

- che dopo un'attenta analisi e un'ampia valutazione preliminare, supportata anche dal legale incaricato in qualità di supporto al R.U.P., l'Amministrazione comunale si è determinata nel senso di completare il summenzionato iter di dismissione mediante la fusione per incorporazione di VR in AMV, in coerenza con i canoni di economicità, efficienza ed efficacia che ne devono caratterizzare l'azione amministrativa.

PRESO ATTO che con Delibera n. 65 del 22/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato la Fusione mediante incorporazione di Valenza Reti in Azienda Multiservizi Valenzana SPA ai sensi dell'art. 2501 – ter – c.c. e la modifica dello Statuto di AMV SPA.

RICHIAMATI i commi 1 e 2 dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 i quali prevedono:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del

decreto legislativo n. 175 del 2016;

VISTI:

- l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede, allegato A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
- la relazione sul piano di razionalizzazione delle partecipate, allegato B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- la relazione di cui al citato comma 2 del D.Lgs. 201/2022, allegato C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del "Censimento delle partecipazioni pubbliche" di cui all'art. 17, commi 3 e 4 del D.L. 90/2014, come risulta dall'Allegato D) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, nella seduta del 16/12/2024 la Commissione Competente ha esaminato il Piano di Revisione periodica de quo;

TENUTO CONTO della comunicazione espressa dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, acquisita al prot. n. 26440 del 13/12/2024, come risultante dall'Allegato E) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del II Settore;

VISTI :

il D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.

il D.Lgs n. 18/8/2000 n.267 e s.m.i., ed in particolare l'art.42

la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

il vigente Statuto Comunale

il vigente Regolamento di disciplina delle attività di vigilanza e controllo sulle Società partecipate,

Con voti favorevoli n. 12 (Oddone, Barbi, Bissacco, Boccardi, Capuzzo Lamperti, Cometti, Costa, Deangelis, Gatti, Giordano, Miakieva, Spinelli), contrari n. 3 (Di Carmelo, Griva, Varona), su n. 15 presenti, resi per appello nominale e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare:**
 - la ricognizione al 31-12-2023 delle società in cui il Comune di Valenza detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 e modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, come risulta dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - la relazione sul piano di razionalizzazione delle società partecipate, come risulta dall'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - la relazione contenente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house, come risulta dall'allegato C), parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **Di prendere atto** del “Censimento delle partecipazioni pubbliche” di cui all’art. 17, commi 3 e 4 del D.L. 90/2014, come risulta dall’allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **Di autorizzare** sin da ora le eventuali modifiche di dettaglio dei dati e delle informazioni che si rendessero necessarie al momento dell’inserimento dei dati nel portale dedicato del Dipartimento del Tesoro;
5. **Di dare atto** della comunicazione espressa dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, acquisita al prot. n. 26440 del 13/12/2024, come risultante dall’Allegato E) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
6. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all’Allegato A);
7. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art.24, c.1 e 3, TUSP e dal D.Lgs n. 100/2017 e s.m.i.

Dopodichè il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 12 (Oddone, Barbi, Bissacco, Boccardi, Capuzzo Lamperti, Cometti, Costa, Deangelis, Gatti, Giordano, Miakieva, Spinelli), contrari n. 3 (Di Carmelo, Griva, Varona), su n. 15 presenti, resi per appello nominale e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere in tempo utile ai successivi adempimenti di legge.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Angelo SPINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 07.01.2025 per gg. 15

Valenza, 07.01.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI

La presente Deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 267/2000)

Valenza,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI